

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 agosto 2001, n. 0307/Pres.

**Regolamento recante le disposizioni procedurali ed attuative per la concessione di contributi in conto interessi a favore di imprese per il ristoro dei danni conseguenti ad eventi calamitosi, in attuazione della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 articolo 32 sexies, secondo comma.**

Art. 1

*(Campo di applicazione)*

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti a medio termine destinati al ripristino dei beni distrutti o danneggiati ed al riavvio dell'attività, a seguito degli eventi calamitosi per i quali trovino applicazione le norme del Capo III bis della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

Art. 2

*(Soggetti beneficiari)*

1. I soggetti beneficiari sono le imprese artigianali, commerciali, industriali e di servizi, nonché gli esercenti le professioni e le attività artistiche, aventi sede o unità operativa nei Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 64/1986.

Art. 3

*(Oggetto del contributo)*

1. I contributi riguardano i danni subiti dai beni immobili, dai beni mobili registrati, dai beni mobili, e dalle le scorte, e sono strettamente legati alla ripresa delle attività produttive.

2. Sono ammissibili al finanziamento agevolato gli oneri sostenuti dall'impresa per la perizia di stima giurata di cui all'articolo 7, nonché le eventuali spese tecniche, quali la progettazione ed il collaudo. Non è ammessa a finanziamento la quota della spesa sostenuta dall'impresa a

titolo d'imposta sul valore aggiunto o riferita ad altre imposte o tasse.

Art. 4  
(Beni immobili)

1. Sono ammessi a finanziamento agevolato i danni subiti dai beni immobili distrutti o danneggiati censiti o denunciati al Nuovo Catasto Edilizio Urbano, i relativi impianti, le relative aree scoperte, le opere di difesa preesistenti all'evento calamitoso e le strade private di accesso purché non vi siano alternative di accesso all'immobile.

2. Sono altresì ammesse a finanziamento agevolato le spese per le demolizioni necessarie per la realizzazione degli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili distrutti o danneggiati e le spese per lo smaltimento dei materiali di risulta conseguenti alle demolizioni.

3. Qualora l'immobile andato distrutto o danneggiato necessiti di un provvedimento di concessione o di autorizzazione per i lavori di ripristino, sono riconosciute le spese relative alla progettazione e al collaudo.

4. Non formano oggetto di finanziamento agevolato migliorie estetiche, funzionali o strutturali sugli immobili, salvo che non siano obbligatorie per legge, o salvo che non si rendano assolutamente necessarie per dare stabilità strutturale agli interventi di ripristino.

5. Sono escluse le spese relative ad immobili o porzioni di immobili costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, o di tutela paesistico-ambientale, se non sia intervenuta sanatoria.

6. Sono incluse nelle spese di ripristino delle attività danneggiate le spese relative al trasporto, montaggio, collaudo e posa in opera degli impianti.

Art. 5  
(Beni mobili)

1. Sono ammessi a finanziamento agevolato i danni subiti dai beni mobili e dai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, finalizzati all'attività d'impresa.

2. Sono incluse nelle spese di ripristino le spese relative al trasporto, montaggio, collaudo e posa in opera dei macchinari.

3. Sono escluse le spese di ripristino di prodotti finiti, che non siano riconducibili ai prodotti ed alle merci temporaneamente giacenti in attesa di spedizione o consegna.

#### Art. 6

*(Accertamento dello stato di impresa danneggiata)*

1. Lo stato di impresa danneggiata è accertato mediante dichiarazione resa dal Comune, attestante che l'impresa richiedente l'ammissione alle agevolazioni previste dalla legge regionale 64/1986 ha sede o unità operativa presso il Comune delimitato ai sensi dell'articolo 32 ter della medesima legge ed ha riportato danni, in conseguenza degli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 9 della stessa legge regionale 64/1986.

#### Art. 7

*(Accertamento del danno)*

1. L'accertamento del danno avviene mediante apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi Ordini o Collegi.

2. La perizia è effettuata in via analitica e determina la natura e l'entità dei danni singolarmente valutati, al fine di quantificare i costi per il ripristino dei beni distrutti o danneggiati, nel rispetto dei criteri dettati agli articoli 8 e 9.

La perizia deve contenere:

a) l'individuazione dei beni distrutti o danneggiati, con la descrizione delle loro caratteristiche, secondo le seguenti tipologie:

1) beni immobili, distinti in:

1.1. edifici, pertinenze, aree scoperte e strade di accesso;

- 1.2. impianti al servizio degli immobili dell'impresa;
  - 2) beni mobili registrati;
  - 3) beni mobili distinti in:
    - 3.1. macchinari;
    - 3.2. attrezzature;
    - 3.3. mobili e macchine da ufficio;
  - 4) scorte;
- b) la descrizione analitica del danno subito dai beni e dalle loro parti, a seguito dell'evento calamitoso;
- c) l'indicazione del criterio di valutazione, in applicazione degli articoli 8 e 9, in relazione al danneggiamento del bene;
- d) la descrizione delle operazioni di ripristino con l'indicazione dei relativi costi, comprensivi d'eventuali spese accessorie necessarie al buon esito dell'intervento e al netto degli oneri fiscali.

#### Art. 8

##### *(Criteri per la quantificazione del danno subito dai beni immobili)*

1. La quantificazione del danno concernente i beni immobili destinati ad attività d'impresa è determinata dal costo per il ripristino del bene danneggiato.

2. L'ammontare dei danni concernenti gli impianti funzionali all'esercizio dell'attività di impresa è calcolato sulla base del costo per eseguire la riparazione ovvero, in caso di bene non riparabile, sulla base del costo di realizzazione di un impianto avente le medesime caratteristiche e funzionalità di quello danneggiato. Il costo per la riparazione non può essere superiore al costo per la realizzazione di un impianto avente le medesime caratteristiche e funzionalità di quello danneggiato.

Art. 9

*(Criteri per la quantificazione del danno subito dai beni mobili)*

1. L'ammontare del danno sui beni mobili è calcolato come segue:

- a) per il mobilio, le attrezzature e le macchine per ufficio, la valutazione del danno è effettuata in rapporto ai singoli beni e corrisponde, in caso di bene distrutto o non riparabile, al prezzo di mercato di un bene avente le stesse caratteristiche e funzionalità di quello distrutto o non riparabile; in caso di bene riparabile, la valutazione del danno corrisponde al costo della riparazione, nella misura massima pari al prezzo di mercato del bene medesimo, come sopra specificato;
- b) per i macchinari e attrezzature utilizzati nel ciclo produttivo o comunque funzionali alle attività di impresa, la valutazione del danno è effettuata in rapporto ai singoli beni. In caso di bene distrutto o non riparabile, il valore del danno corrisponde al prezzo di mercato avente le medesime caratteristiche e funzionalità del bene danneggiato; nel caso in cui il bene non sia reperibile con le medesime caratteristiche e funzionalità, è ammessa a beneficio la spesa per l'acquisto di un macchinario tale da consentire il mantenimento dello standard di produttività aziendale. Nel caso in cui il bene sia riparabile, il valore del danno corrisponde al costo per la riparazione, nella misura massima pari al prezzo di mercato del bene medesimo, come sopra specificato;
- c) per i beni mobili registrati, qualora il bene sia andato distrutto o sia danneggiato in modo irreparabile, è ammesso a contributo il valore effettivo, alla data dell'evento calamitoso, del bene distrutto o danneggiato irreparabilmente, come risulta da prezziari comunemente adottati per la stima del valore residuale del bene mobile registrato. Il contributo è ammesso a fronte dell'acquisto di un altro bene mobile registrato. L'accertamento della distruzione deve essere effettuato sulla base delle denunce di legge. Se il bene è riparabile, il valore del danno corrisponde al costo per la riparazione nella misura massima pari al prezzo di mercato del bene medesimo, come sopra specificato;

- d) per le scorte, il valore del danno corrisponde al valore delle scorte danneggiate o distrutte. Il valore delle scorte è costituito dal prezzo di acquisto delle stesse, risultante da fatture o altri documenti probatori, e da eventuali costi di produzione.

Art. 10  
(Finanziamenti agevolati)

1. I finanziamenti agevolati possono essere concessi direttamente dall'Ente finanziario regionale e dalle banche convenzionate con lo stesso nel rispetto dei disposti dell'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai fini del presente Regolamento, per Ente finanziario regionale si intende la Banca con la quale la Direzione regionale della protezione civile ha perfezionato specifico contratto, per la gestione delle agevolazioni di cui al precedente articolo 1, ai sensi dell'articolo 32 quinquies, comma 3, della legge regionale 64/1986; per Banca convenzionata si intende il soggetto finanziatore, iscritto all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, avente sede legale in uno dei paesi membri dell'Unione europea, convenzionato con l'Ente finanziario regionale.

2. I finanziamenti agevolati hanno durata superiore a di diciotto mesi e massima di dieci anni, comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento, comunque, non superiore a ventiquattro mesi.

3. I contratti dovranno prevedere il rimborso rateale del capitale finanziato, la periodicità trimestrale o semestrale delle rate, comunque con data di scadenza corrispondente al primo giorno del mese.

4. Gli interessi, sia d'ammortamento che di preammortamento, sono corrisposti in via posticipata; per il calcolo degli stessi è utilizzato l'anno commerciale (360/360).

5. I finanziamenti sono posti in essere a tasso fisso o variabile. Il metodo di calcolo degli interessi, a tasso fisso o variabile, prescelto all'atto del perfezionamento, resta invariato durante tutta la durata del finanziamento.

6. Nel caso di finanziamenti a tasso fisso, il tasso convenuto non potrà eccedere il tasso di riferimento vigente

alla data di stipula dell'operazione, così come definito all'articolo 11, comma 4 del presente Regolamento.

7. Nel caso di finanziamento a tasso variabile, le operazioni sono perfezionate con indicizzazione ancorata a parametri (tassi indicatori) rilevabili da fonti informative pubbliche ed il valore del tasso applicabile per ogni scadenza deve essere noto già all'inizio del periodo di maturazione degli interessi. La maggiorazione (spread), applicata al tasso indicatore dalla Banca finanziatrice, rimane costante durante tutta la durata del finanziamento. L'entità massima della maggiorazione (spread) applicabile è determinata in modo che il tasso finito (tasso indicatore + maggiorazione), alla data di stipula del finanziamento, non ecceda il tasso di riferimento di cui all'articolo 11, comma 4 del presente Regolamento.

8. L'Ente finanziario regionale e le banche convenzionate possono dar corso all'erogazione dei finanziamenti anche prima dell'accoglimento delle istanze di agevolazione da parte della Direzione regionale della protezione civile. L'erogazione totale del finanziamento deve comunque avere luogo entro sessanta giorni dal provvedimento di ammissione in parola.

9. I contratti di finanziamento devono fissare una data per l'ultimazione dei piani di ripristino e prevedere specifica clausola che subordini l'applicazione delle condizioni agevolate ovvero l'erogazione delle agevolazioni alla presentazione all'Ente finanziario regionale o alla banca convenzionata, da parte delle imprese finanziate, della documentazione probante l'avvenuta realizzazione dell'intervento di ripristino.

#### Art. 11

##### *(Forma ed entità dell'agevolazione)*

1. Le agevolazioni sono erogate ai soggetti beneficiari sotto forma di contributi in conto interessi, calcolati in rapporto all'ammontare e alla durata dei finanziamenti contrattualizzati ammessi all'agevolazione. Ove il finanziamento attivato fosse d'entità superiore al limite di finanziamento ammesso ai benefici di legge, l'agevolazione non potrà essere riconosciuta sulla parte eccedente.

2. In rapporto alle risorse effettivamente disponibili, per ciascun evento calamitoso, la Giunta regionale definisce

l'entità delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 32 quinquies della legge regionale 64/1986.

3. L'ammontare dei contributi è determinato per differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento e quelli calcolati, sui medesimi capitali, al tasso agevolato: i tassi in parola sono determinati come specificato al successivo comma 4. Il calcolo degli interessi è effettuato sulla base del piano di rimborso del capitale del finanziamento agevolato, così come definito nel contratto perfezionato. I contributi in conto interessi decorrono dalla data d'erogazione del finanziamento.

4. Il tasso di riferimento in base al quale è calcolata l'entità dell'agevolazione è determinato ai sensi del decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, per il credito agevolato alle imprese per categoria di appartenenza. Il tasso di riferimento applicabile è quello vigente all'atto della stipula del contratto di finanziamento. Il tasso agevolato è determinato dalla Giunta regionale sulla base delle risorse disponibili.

5. In ogni caso, gli oneri per interessi, al netto dei contributi spettanti, a carico dei soggetti beneficiari non potranno risultare inferiori, su ogni singola rata, al tasso agevolato di cui al comma precedente.

#### Art. 12

##### *(Erogazione dell'agevolazione)*

1. I contributi sono liquidati ai soggetti beneficiari ad avvenuto completamento degli interventi di ripristino. A tal fine l'Ente finanziario regionale e le banche convenzionate acquisiscono agli atti documentazione probante l'avvenuta realizzazione degli interventi stessi.

2. I contributi sono riconosciuti dall'Ente finanziario regionale ai soggetti beneficiari in coincidenza delle scadenze delle rate previste dal contratto di finanziamento.

3. I contributi relativi alle rate eventualmente già scadute e rimborsate alla data di ricevimento da parte dell'Ente finanziario regionale della documentazione di cui al comma 1, sono riconosciuti ai soggetti beneficiari in unica soluzione entro trenta giorni da tale data.



Art. 13

*(Presentazione della domanda di agevolazione)*

1. Le domande di agevolazione sono presentate dai soggetti beneficiari all'Ente finanziario regionale, direttamente, o per il tramite delle banche con lo stesso convenzionate.

2. Le domande di agevolazione devono essere presentate entro il termine fissato con proprio decreto dall'Assessore regionale alla protezione civile in relazione all'evento calamitoso per il quale è attivata la procedura del ristoro ai sensi del Capo III bis della legge regionale 64/1986.

3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) autocertificazione attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- b) originale o copia conforme all'originale della perizia di stima giurata attestante i danni subiti ed gli interventi di ripristino da effettuare;
- c) dichiarazione del Comune, resa ai sensi dell'articolo 6;
- d) dichiarazione attestante l'esistenza di un'eventuale copertura assicurativa sul bene danneggiato.

La dichiarazione di cui al punto d) del comma 3 può essere attestata nella domanda di agevolazione, ai sensi del decreto legislativo 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Entro il termine massimo di sessanta giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della domanda di agevolazione, l'Ente finanziario regionale, anche attraverso la banca convenzionata, completa l'iter istruttorio, verificando la completezza e la congruità delle informazioni fornite. L'eventuale richiesta di elementi integrativi interrompe il termine di cui sopra, che ricomincia a decorrere, per ulteriori trenta giorni, una volta acquisiti i suddetti elementi.

5. Entro i trenta giorni successivi l'Ente finanziario regionale sottopone all'esame della Direzione regionale della protezione civile le istanze di agevolazione, al fine di ottenere il parere di ammissibilità.

Art. 14

*(Ammissione agli interventi agevolati)*

1. L'ammissione all'agevolazione è disposta con decreto dell'Assessore regionale alla protezione civile entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data in cui la Direzione regionale della protezione civile riceve la domanda inviata dall'Ente finanziario regionale.

2. L'eventuale richiesta di elementi integrativi interrompe il termine di cui sopra, che ricomincia a decorrere, per ulteriori quindici giorni, una volta acquisiti i suddetti elementi.

3. La Direzione regionale della protezione civile, entro cinque giorni dall'emanazione del decreto di ammissione, notifica all'Ente finanziario regionale le istanze ammesse.

Art. 15

*(Procedura relativa all'agevolazione)*

1. L'Ente finanziario regionale, entro cinque giorni dalla comunicazione della Direzione regionale della protezione civile, notifica a mezzo raccomandata A.R. ai beneficiari e, per conoscenza, alle banche convenzionate, l'avvenuta ammissione dell'istanza all'agevolazione.

2. La contrattualizzazione e l'erogazione del finanziamento devono avere luogo entro sessanta giorni dal provvedimento di concessione dell'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 1.

3. Entro cinque giorni dall'erogazione a saldo del finanziamento, la banca convenzionata trasmette all'Ente finanziario regionale copia del contratto di finanziamento e le informazioni relative all'erogazione dello stesso.

4. L'Ente finanziario regionale, entro dieci giorni dalla data ricevimento della documentazione di cui al comma precedente, ovvero entro dieci giorni dall'erogazione a saldo per i finanziamenti erogati direttamente, procede al calcolo dei contributi spettanti ai soggetti beneficiari, ed inoltra la richiesta di liquidazione alla Direzione regionale della protezione civile.

5. La Direzione regionale della protezione civile, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di liquidazione di cui al comma precedente, trasferisce all'Ente finanziario regionale i fondi in forma attualizzata ed in unica soluzione.

6. Ricevuti i fondi, l'Ente finanziario procede all'erogazione dei contributi secondo le modalità indicate all'articolo 12.

7. Ricevuta dall'impresa la documentazione probante l'avvenuto completamento del piano di ripristino oggetto dell'agevolazione, la banca convenzionata richiede all'Ente finanziario regionale la liquidazione dei contributi.

8. Sull'originale della documentazione di spesa l'Ente finanziario regionale e le banche convenzionate appongono una stampigliatura con la dicitura «Spesa finanziata con credito agevolato per il ripristino da calamità ai sensi dell'articolo 32 quinquies della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64». La documentazione è conservata in copia conforme all'originale.

9. Le richieste di cui ai commi 4 e 7 possono essere avanzate solo successivamente al ricevimento della comunicazione di ammissione alle agevolazioni di cui al presente articolo, comma 1.

#### Art. 16

##### *(Controlli ed accertamenti sull'utilizzo dei finanziamenti agevolati)*

1. La Direzione regionale della protezione civile effettua presso l'Ente finanziario regionale, le banche con lo stesso convenzionate, o direttamente presso i soggetti beneficiari, accertamenti a campione per verificare il rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti per l'attivazione dei finanziamenti agevolati di cui al presente Regolamento.

2. A tale scopo, i soggetti beneficiari sono tenuti a consentire l'accesso presso la propria sede e presso le proprie dipendenze, effettivamente interessate dagli interventi di ripristino, oggetto del finanziamento agevolato, ai Funzionari della Regione ed a quelli dell'Ente finanziario regionale e della Banca convenzionata per l'esercizio delle funzioni di controllo. Su richiesta, i soggetti beneficiari sono, pertanto, tenute ad esibire

inventari, registri di carico e scarico, fatture, situazioni di magazzino e quant'altro ritenuto utile alla verifica del corretto utilizzo del contributo.

#### Art. 17

##### *(Decadenza e revoca dell'agevolazione)*

1. L'agevolazione accordata decade nel caso in cui il finanziamento relativo non venga perfezionato nei sessanta giorni successivi alla data del parere regionale d'ammissibilità alle agevolazioni di cui al precedente articolo 14, salvo motivata richiesta di proroga da parte dell'impresa beneficiaria, presentata all'Ente finanziario regionale direttamente o per il tramite della banca convenzionata e accolta dalla Direzione regionale della protezione civile.

2. L'agevolazione compete ai soggetti beneficiari fino a quando l'operazione di finanziamento risulta in essere. L'erogazione dei contributi in conto interessi cessa in caso di estinzione anticipata, di cessazione dell'attività o di fallimento dell'impresa. L'erogazione cessa rispettivamente, a partire dalla data di estinzione del finanziamento, di cessazione dell'attività o di dichiarazione di fallimento.

3. Le banche convenzionate sono tenute a segnalare all'Ente finanziario regionale situazioni o fatti che risultino impeditivi alla concessione o al mantenimento del diritto all'agevolazione.

4. I contributi in conto interessi non più di competenza delle imprese devono essere restituiti secondo le disposizioni previste dal Titolo III, Capo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

#### Art. 18

##### *(Non cumulabilità)*

1. Le spese ammesse ad agevolazione ai sensi del presente Regolamento non possono beneficiare di altre agevolazioni previste a livello nazionale o regionale.

2. Qualora tuttavia abbia a verificarsi un evento calamitoso che comporti gravi danni ai soggetti già danneggiati da un precedente evento calamitoso, i soggetti beneficiari possono accedere ad un nuovo finanziamento

agevolato ovvero alla ristrutturazione del finanziamento in essere.

Art. 19  
(Norma transitoria)

1. Le imprese danneggiate dagli eventi calamitosi occorsi nel periodo di tempo tra l'entrata in vigore della legge regionale 9/1999 e del presente Regolamento possono presentare domanda di agevolazione, entro i termini che verranno stabiliti con apposito decreto dell'Assessore regionale alla protezione civile.

2. Le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del mese di giugno 1996, già destinatarie dei contributi in conto capitale, possono beneficiare di finanziamenti in conto interessi ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito con modificazioni dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677. L'agevolazione è concessa anche alle imprese che abbiano contrattualizzato i finanziamenti prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni. I finanziamenti sono concessi nella misura del 45% del valore del danno subito, fermo restando a carico delle imprese un onere per interessi non inferiore al tre per cento.

3. Le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali dell'autunno 1998, già destinatarie dei contributi in conto capitale, possono beneficiare di finanziamenti in conto interessi ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 13 luglio 1999, n. 226. L'agevolazione è concessa anche alle imprese che abbiano contrattualizzato i finanziamenti prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni. I finanziamenti sono concessi nella misura del 45% del valore del danno subito, fermo restando a carico delle imprese un onere per interessi non inferiore al due per cento.

4. I termini per la presentazione delle domande di agevolazione da parte delle imprese danneggiate di cui ai punti 2 e 3 saranno stabiliti con apposito decreto dell'Assessore regionale alla protezione civile. Le modalità per l'accesso ai finanziamenti agevolati sono stabilite dall'articolo 10 e seguenti del presente Regolamento.